

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 3/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 5, e l'articolo 54, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. A tal fine, viene applicata l'omologazione complessiva UE e viene perfezionato il sistema di sorveglianza del mercato per i veicoli appartenenti alla categoria L e relativi sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti, definiti dal regolamento (UE) n. 168/2013.
- (2) Con il termine «Veicoli appartenenti alla categoria L» viene identificata una vasta gamma di tipi di veicoli leggeri a due, tre o quattro ruote, come biciclette con pedalata assistita, ciclomotori a due e tre ruote, motocicli a due e tre ruote, motocicli dotati di sidecar e veicoli a quattro ruote (quadricicli) come quad da strada, veicoli fuoristrada e quadricicli d'altro tipo.
- (3) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio ⁽²⁾, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere montati e/o

utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»).

- (4) Con la decisione 97/836/CE, l'Unione ha anche aderito ai regolamenti della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 e 102.
- (5) L'Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 110 concernente componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) per il sistema di propulsione e i veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) nel sistema di propulsione. Con la decisione 2000/710/CE ⁽³⁾ del Consiglio, l'Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 67 concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione.
- (6) I fabbricanti chiedono l'omologazione dei veicoli appartenenti alla categoria L, dei loro sistemi, componenti o unità tecniche indipendenti ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013. Nella legislazione dell'Unione, la maggior parte dei requisiti relativi alle parti di veicoli sono riprese dai corrispondenti regolamenti UNECE. I regolamenti UNECE sono costantemente adeguati al progresso tecnologico; vanno di conseguenza regolarmente aggiornati anche i rispettivi regolamenti UE. Per evitare sovrapposizioni, il gruppo ad alto livello CARS 21 aveva raccomandato ⁽⁴⁾ di sostituire una serie di direttive UE incorporando nella normativa dell'Unione i corrispondenti regolamenti UNECE e facendoli applicare obbligatoriamente.

⁽¹⁾ GU L 290 del 17.11.2000, pag. 29.

⁽²⁾ Relazione pubblicata dalla Commissione nel 2006, dal titolo «CARS 21: A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century» (Quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo).

⁽¹⁾ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

